

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**194 / 2025 del 22/05/2025****Oggetto: ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREU E FMSI -
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

OGGETTO: ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREU E FMSI -
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura
Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, altresì, che la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI):

- è un'associazione a carattere nazionale, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, con personalità giuridica di diritto privato, ex D.lgs. n. 242/1999, senza finalità di lucro e sindacali, il cui scopo statutario è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e no, riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- è riconosciuta e iscritta alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e accreditata dal Ministero della Salute, quale società scientifica di Medicina dello Sport;
- nell'ambito della propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, assicura l'assistenza medica e sanitaria indispensabile all'organizzazione sportiva, agli atleti ed ai soggetti praticanti l'attività fisica;
- può, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Federale, individuare strutture pubbliche e private dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica e con esse stipulare apposite convenzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Federale, in ogni Regione in cui siano presenti almeno quattro Associazioni o Società affiliate è costituito un Comitato Regionale che, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto Federale, verifica periodicamente (con relazione verbale in Consiglio e memoria scritta) le attività svolte dai Delegati Provinciali, ove nominati, nonché dalle Associazioni Medico Sportive provinciali e dalle Strutture locali che intrattengono rapporti con la FMSI. Esprime il proprio parere in merito alle proposte di affiliazione, di accrediti e convenzioni per erogazioni di prestazioni, di collaborazione scientifica, didattica, promozionale ed operativa fra la FMSI, le Associazioni Medico Sportive, l'Università ed altre Istituzioni pubbliche e private, per il conseguimento delle finalità statutarie;

PRESO ATTO della DGR n. XII/3924 del 17.02.2025 che:

- ha affidato ad AREU l'incarico di pianificazione, gestione e organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive promosse e organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR), approvando il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, AREU e l'USR;
- ha assegnato, altresì, ad AREU la somma di Euro 300.000,00 da destinare, fino al completo utilizzo, alla copertura dei costi necessari per l'espletamento delle attività di organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sanitaria richiesti dall'USR, in deroga alle specifiche contenute nella DGR n. X/2453 del 07.10.2014 riguardo all'addebito degli oneri organizzativi;

RICHIAMATA la deliberazione AREU n. 115 del 28.03.2025 di presa d'atto della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR), nell'ambito dell'affidamento ad AREU dell'incarico di pianificazione, gestione e organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria necessari durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive promosse e organizzate dall'USR e di recepimento del contributo ricevuto da Regione Lombardia di Euro 300.000,00;

VISTA la nota prot. AREU n. 11153 del 11.04.2025 con cui AREU ha trasmesso a FMSI – Comitato Regionale Lombardia una proposta di accordo di collaborazione sperimentale atta a garantire la buona riuscita delle manifestazioni sportive, nell'ambito delle fasi distrettuali e provinciali, proposte dall'Ufficio Scolastico Regionale e di cui AREU è responsabile della pianificazione, gestione e organizzazione;

RILEVATO che le Parti nell'ambito dell'accordo hanno definito che:

AREU, in qualità di responsabile dell'organizzazione e della gestione dei servizi di assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive promosse e organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale:

- provvede ad individuare e a mettere a disposizione, per la buona riuscita della manifestazione, il servizio di soccorso e trasporto sanitario nel rispetto della normativa vigente;
- provvede al pagamento del compenso del medico incaricato dal Comitato;

FMSI – Comitato Regionale Lombardia:

- assicura la presenza di un medico sui campi di gara, che garantisca un adeguato presidio medico per tutta la durata della manifestazione, conferendo allo stesso apposito incarico formale, nel rispetto del principio di rotazione.
- verifica che il medico formalmente individuato sia in possesso di specifiche competenze per la corretta gestione degli infortuni che possono addivenire sui campi di gara;
- verifica la regolarità della posizione associativa del medico, anche al fine della fruizione delle coperture assicurative all'uopo previste da FMSI;
- garantisce la sostituzione dei medici incaricati, qualora questi non fossero disponibili;

TENUTO CONTO che nell'ambito delle attività suddette il compenso previsto per i medici incaricati dei servizi di assistenza sanitaria è pari ad Euro 240,00 (omnicomprensivo di oneri diretti e indiretti) per le prime 4 ore di attività e pari ad Euro 55,00 (omnicomprensivo

di oneri diretti e indiretti) per ogni ora successiva, fino ad un massimo di 6 ore complessive;

CONSIDERATO che gli ulteriori ambiti di collaborazione tra le Parti, su diversi temi sanitari, si intendono da realizzare attraverso una sinergica azione che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito;

TENUTO CONTO che l'accordo ha validità di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione, salvo esaurimento delle risorse economiche disponibili di cui alla DGR n. XII/3924 del 17.02.2025, con esclusione del tacito rinnovo;

DATO ATTO che il Consiglio Direttivo Federale di FMSI, nella sua riunione del 15.04.2025, ha approvato la cooperazione istituzionale tra AREU e il Comitato Regionale Lombardia, come da comunicazione del Segretario Generale, Dott. Daniela Carlot di FMSI, rif. prot. AREU n. 12010 del 18.04.2025;

PRESO ATTO della nota prot. AREU n. 14592 del 14.05.2025 con cui FMSI – Comitato Regionale Lombardia ha trasmesso l'accordo sottoscritto;

VISTO il testo dell'accordo di collaborazione, allegato quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo di collaborazione istituzionale tra AREU e FMSI – Comitato Regionale Lombardia, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione;
2. di dare atto che le Parti nell'ambito dell'accordo hanno definito che:

AREU, in qualità di responsabile dell'organizzazione e della gestione dei servizi di assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive promosse e organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale:

- provvede ad individuare e a mettere a disposizione, per la buona riuscita della manifestazione, il servizio di soccorso e trasporto sanitario nel rispetto della normativa vigente;
- provvede al pagamento del compenso del medico incaricato dal Comitato;

FMSI – Comitato Regionale Lombardia:

- assicura la presenza di un medico sui campi di gara, che garantisca un adeguato presidio medico per tutta la durata della manifestazione, conferendo allo stesso apposito incarico formale, nel rispetto del principio di rotazione.
- verifica che il medico formalmente individuato sia in possesso di specifiche competenze per la corretta gestione degli infortuni che possono addivenire sui campi di gara;

- verifica la regolarità della posizione associativa del medico, anche al fine della fruizione delle coperture assicurative all'uopo previste da FMSI;
 - garantisce la sostituzione dei medici incaricati, qualora questi non fossero disponibili;
3. di stabilire che nell'ambito delle attività suddette il compenso previsto per i medici incaricati dei servizi di assistenza sanitaria è pari ad Euro 240,00 (omnicomprensivo di oneri diretti e indiretti) per le prime 4 ore di attività e pari ad Euro 55,00 (omnicomprensivo di oneri diretti e indiretti) per ogni ora successiva, fino ad un massimo di 6 ore complessive;
 4. di prendere atto che gli ulteriori ambiti di collaborazione tra le Parti, su diversi temi sanitari, si intendono da realizzare attraverso una sinergica azione che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito;
 5. di stabilire che l'accordo ha validità di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione, salvo esaurimento delle risorse economiche disponibili di cui alla DGR n. XII/3924 del 17.02.2025, con esclusione del tacito rinnovo;
 6. di dare atto che i costi derivanti dall'adozione del presente provvedimento relativi al compenso dei medici, non preventivamente quantificabili, troveranno copertura nel contributo di Regione Lombardia, recepiti con Delibera Areu n. 115 del 28.03.2025, fino a esaurimento del contributo stesso, e saranno contabilizzati nei Bilanci d'Esercizio degli anni 2025, 2026 e 2027 al conto n. 30202330 "COLLABORAZIONI SANITARIE DA TERZI" – codice progetto AREU - USR – della contabilità dell'Agenzia;
 7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
 8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREU E FMSI –

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede

Legale in Viale Monza n. 223, 20126, Milano e sede Amministrativa in Via

Alfredo Campanini n. 6, 20124, Milano, C.F./P.IVA 11513540960, in atto

rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Federazione Medico Sportiva Italiana – Comitato Regionale Lombardia (di

seguito per brevità Comitato), con sede legale in Viale Tiziano n. 70, 00196,

Roma, C.F. 97015300581, in atto rappresentata dal Dott. Paolo Amaddeo,

legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Presidente;

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE:

- L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso i percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

Imposta di bollo pari a € 48,00.

Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

- la Federazione medico Sportiva Italiana (FMSI), riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. È un'Associazione a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ex D.lgs. n. 242/1999, e senza finalità di lucro e sindacali, il cui scopo statutario è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e no;
- la FMSI è riconosciuta e iscritta alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e accreditata dal Ministero della Salute, quale società scientifica di Medicina dello Sport;
- la FMSI è costituita dalle associazioni dei medici che operano anche in collaborazione con figure professionali tecniche e sanitarie, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e nell'ambito di attività fisica, sportiva e riabilitativa;
- la FMSI può compiere ogni attività accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso soggetti giuridici dalla stessa costituiti o partecipati;
- la FMSI nell'ambito della propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, assicura l'assistenza medica e sanitaria indispensabile all'organizzazione sportiva, agli atleti ed ai soggetti praticanti l'attività fisica;
- sviluppa forme di collaborazione con professionalità tecniche e sanitarie in grado di supportare i medici della FMSI nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'attività fisico-sportivo-motoria e della riabilitazione;

- la FMSI può, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Federale, individuare strutture pubbliche e private dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica e con esse stipulare apposite convenzioni;

- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Federale, in ogni Regione in cui siano presenti almeno quattro Associazioni o Società affiliate è costituito un Comitato Regionale che, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto Federale, verifica periodicamente (con relazione verbale in Consiglio e memoria scritta) le attività svolte dai Delegati Provinciali, ove nominati, nonché dalle Associazioni Medico Sportive provinciali e dalle Strutture locali che intrattengono rapporti con la FMSI. Esprime il proprio parere in merito alle proposte di affiliazione, di accrediti e convenzioni per erogazioni di prestazioni, di collaborazione scientifica, didattica, promozionale ed operativa fra la FMSI, le Associazioni Medico Sportive, l'Università ed altre Istituzioni pubbliche e private, per il conseguimento delle finalità statutarie.

- come previsto dall'art. 16 dello Statuto Federale, l'Assemblea Regionale è il massimo organo periferico della Federazione nell'ambito della Regione ed è composta dalle Associazioni affiliate con diritto di voto nella Regione medesima, nella persona dei loro Presidenti o componenti del Consiglio Direttivo da loro delegati;

- la DGR n. XII/3924 del 17.02.2025, ha affidato ad AREU l'incarico di pianificazione, gestione e organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive promosse e organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR), approvando il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, AREU e l'USR;

- la DGR n. XII/3924/2025 ha assegnato, altresì, ad AREU la somma di Euro 300.000,00 da destinare, fino al completo utilizzo, alla copertura dei costi necessari per l'espletamento delle attività di organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sanitaria richiesti dall'USR, in deroga alle specifiche contenute nella DGR n. X/2453 del 7.10.2014 riguardo all'addebito degli oneri organizzativi;
- in data 26.03.2025, Regione Lombardia, AREU e l'USR hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa soprarichiamato che definisce i compiti e le responsabilità di ciascuno degli attori nell'ambito della pianificazione, gestione e organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria, durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
- nell'ambito del Protocollo d'Intesa, AREU s'impegna ad assicurare l'organizzazione e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive promosse e organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale, garantendo la presenza delle risorse adeguate e il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute, secondo le indicazioni contenute nella DGR n. X/2453 del 7.10.2014;
- il Consiglio Direttivo Federale di FMSI, nella sua riunione del 15.04.2025, ha approvato la cooperazione istituzionale tra AREU e il Comitato, come da comunicazione del Segretario Generale, Dott. Daniela Carlot di FMSI, rif. prot. AREU n. 12010 del 18.04.2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

AREU e FMSI – Comitato Regionale convengono di realizzare una collaborazione sperimentale atta a garantire la buona riuscita delle manifestazioni sportive, nell'ambito delle fasi distrettuali e provinciali, proposte dall'Ufficio Scolastico Regionale e di cui AREU è responsabile della pianificazione, gestione e organizzazione.

In tale contesto, il Comitato s'impegna a mettere a disposizione dell'USR i propri medici associati, secondo le modalità previste al successivo art. 4, con lo scopo di garantire l'assistenza medica necessaria e di assicurare all'atleta e al praticante l'attività motoria le migliori condizioni per svolgere l'attività fisica e sportiva con beneficio e senza danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico.

Art. 3 Ulteriori ambiti di collaborazione

Gli ulteriori ambiti di collaborazione tra le Parti, su diversi temi sanitari, si intendono da realizzare attraverso una sinergica azione che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti AREU potrà avvalersi dei medici associati del Comitato, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero di AREU da qualsiasi connessa responsabilità.

La disciplina delle specifiche attività verrà definita con appositi atti o con scambio di idonea corrispondenza tra i due Enti, dove verranno indicati i rispettivi Referenti.

Responsabile del presente Accordo per AREU è il Dott. Roberto Faccincani.

Responsabile del presente Accordo per il Comitato è il Dott. Paolo Amaddeo.

Art. 4 Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente atto.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 2, AREU in qualità di responsabile dell'organizzazione e della gestione dei servizi di assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive promosse e organizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale:

- provvede ad individuare e a mettere a disposizione, per la buona riuscita della manifestazione, il servizio di soccorso e trasporto sanitario nel rispetto della normativa vigente;
- provvede al pagamento del compenso del medico incaricato dal Comitato.

Il Comitato:

- assicura la presenza di un medico sui campi di gara, che garantisca un adeguato presidio medico per tutta la durata della manifestazione, conferendo allo stesso apposito incarico formale, nel rispetto del principio di rotazione.
- verifica che il medico formalmente individuato sia in possesso di specifiche competenze per la corretta gestione degli infortuni che possono addivenire sui campi di gara;
- verifica la regolarità della posizione associativa del medico, anche al fine della fruizione delle coperture assicurative all'uopo previste da FMSI;
- garantisce la sostituzione dei medici incaricati, qualora questi non

fossero disponibili.

Art. 5 Modalità operative

Le Parti definiranno congiuntamente di volta in volta, anche per scambio di corrispondenza, le modalità operative idonee per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei diversi ambiti di collaborazione.

Per quanto concerne l'attività sperimentale di cui all'art. 2 del presente atto, le modalità verranno definite attraverso idoneo scambio di corrispondenza.

Art. 6 Condizioni economiche e modalità di fatturazione

Le iniziative comuni devono rispettare i principi generali di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, il compenso previsto per i medici incaricati dei servizi di assistenza sanitaria è pari ad Euro 240,00 (oltre IVA se dovuta) per le prime 4 ore di attività e pari ad Euro 55,00 (oltre IVA se dovuta) per ogni ora successiva, fino ad un massimo di 6 ore complessive.

Entro 15 giorni successivi alla manifestazione, il medico deve emettere nei confronti di AREU la fattura elettronica/documento contabile (in caso di lavoratore autonomo occasionale), inserendo i seguenti estremi:

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede Legale Viale Monza n. 223 - 20126 Milano (MI)

C.F. e P.IVA: 11513540960

Codice Univoco: YEEDM3

Nella descrizione del documento si chiede di aggiungere la seguente dicitura "Evento USR" e la data dell'evento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura/documento contabile da parte del medico, AREU procede con il relativo pagamento.

Art. 7 Durata

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione, salvo esaurimento delle risorse economiche disponibili, con esclusione del tacito rinnovo.

Il rinnovo dell'accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dalla Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per il Comitato: cr.lombardia@fmsi.it

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.

Art. 8 Responsabilità

Le Parti sono responsabili per le attività di specifica competenza, come disciplinate all'art. 4 del presente accordo.

Le responsabilità e l'eventuale onere risarcitorio derivanti dall'attività di assistenza sanitaria posta in essere dal personale medico messo a disposizione dal Comitato sono ascritti ai singoli medici.

Art. 9 Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, se dovuti, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sugli originali del presente accordo, sono a

carico di entrambe le parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione dell'accordo e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D.lgs. 196/2003, aggiornato col D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge. Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come

anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali. Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dall' accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679). In sede di esecuzione del presente accordo, AREU e il Comitato potranno disciplinare ulteriormente gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, definendo le rispettive responsabilità e verificando la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi per il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

Art. 11 PIAO e codice di comportamento

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano al rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) di AREU, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 12 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, si individua espressamente quale foro

competente quello di Milano.

Art. 13 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione digitale.*

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Massimo Lombardo

FMSI – Comitato Regionale Lombardia rappresentata dal Presidente
Dott. Paolo Amaddeo

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Massimo Lombardo

FMSI – Comitato Regionale Lombardia rappresentata dal Presidente
Dott. Paolo Amaddeo